

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1073 e 2537-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE ZILIO)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970,
n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e
parrucchiere per uomo e donna (1073)

d’iniziativa del senatore CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970,
n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e
parrucchiere per uomo e donna (2537)

**d’iniziativa dei senatori CAPONI, LARIZZA, DE LUCA Athos,
FIORILLO e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Testo proposto dalla Commissione	»	6
Disegni di legge:		
– n. 1073, d’iniziativa del senatore Cimmino	»	12
– n. 2537, d’iniziativa dei senatori Caponi ed altri	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende modificare la disciplina vigente in relazione alle attività di barbieri e parrucchiere per uomo e per donna, ridefinendo il profilo professionale di tali categorie.

In armonia con la normativa europea e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa, pertanto, l'articolo 1 del disegno di legge prevede che le tre figure professionali attualmente esistenti confluiscono nella più moderna figura dell'acconciatore, la cui attività comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei capelli. Nell'articolo 2 sono definiti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di acconciatura, attraverso la definizione di itinerari formativi che garantiscano agli operatori del settore un'adeguata preparazione professionale, ovviamente demandando alle regioni la definizione specifica dei corsi, dei programmi e delle modalità di svolgimento dei relativi programmi. L'articolo 3 affida alle regioni anche il compito di emanare norme di programmazione dell'attività di acconciatura, nonché disposizioni per l'adeguamento alla nuova legge dei regolamenti comunali. L'articolo 4 esclude l'applicabilità della disciplina generale sul commercio alle imprese esercenti l'attività di acconciatura che vendano ai clienti prodotti cosmetici o affini, che siano strettamente collegati alle prestazioni offerte. Le norme transitorie contenute nell'articolo 5

attribuiscono di diritto la nuova qualifica di acconciatore a quanti attualmente esercitano l'attività di parrucchiere per uomo o donna; per i barbieri è prevista, invece, un'apposita riqualificazione professionale. L'articolo 6 reca misure sanzionatorie, mentre il 7 dispone le abrogazioni conseguenti all'introduzione della nuova disciplina.

Il presente disegno di legge risulta dall'unificazione dell'Atto Senato n. 1073, di iniziativa del senatore Cimmino, e dell'Atto Senato n. 2573, di iniziativa dei senatori Caponi ed altri. Il raffronto tra i due disegni di legge evidenzia una sostanziale affinità di contenuto, che in molti casi appare praticamente identico. Nel corso della discussione è stata avanzata comunque l'esigenza di affidare ad un Comitato ristretto il compito di analizzare la materia e pervenire quindi alla stesura di un testo unificato, anche alla luce di quanto emerso dalle audizioni delle categorie interessate alla riforma della materia. Il testo unificato elaborato dal Comitato, accolto dalla Commissione in sede referente nella seduta del 22 giugno 1999, è stato successivamente riassegnato alla Commissione in sede deliberante. Prima dell'inizio del nuovo esame, a seguito della richiesta del prescritto numero di senatori, i disegni di legge sono stati rimessi all'Assemblea, nel testo unificato già approvato dalla Commissione.

ZILIO, *relatore*

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: PINGGERA)

sui disegni di legge

25 giugno 1998

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni, per quanto di competenza, esprime parere contrario; si tratta, infatti, di iniziative contenenti disposizioni prescrittive e dettagliate per la regolazione di un'attività artigiana che dovrebbe essere rimessa, invece, alla legislazione regionale. Considerato che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la materia è di competenza primaria, per le regioni a statuto ordinario la legge statale potrebbe limitarsi esclusivamente a definire una normativa generale, e comunque non sull'attività specifica.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul testo unificato

18 maggio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo unificato, ad eccezione dell'articolo 2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini

Art. 1.

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatura» che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei capelli e della barba, ivi compresi i trattamenti tricologici estetici complementari, nonché ogni altro servizio inerente o complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, è soppresso. La lettera *c*) del secondo comma del medesimo articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«*c*) della qualificazione del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza dei soci nel caso di impresa

di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni o, per le altre imprese, dal direttore di azienda e dai soci che esercitano l'attività professionale nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa fra loro:

1) dallo svolgimento di un corso di qualificazione seguito da due anni di inserimento presso un'impresa di acconciature. Al termine del corso di qualificazione e dell'esame per l'accertamento dell'idoneità, viene rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura;

3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, seguito dai corsi di formazione teorica di cui al numero 2). I predetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante il terzo anno di attività lavorativa qualificata».

2. La durata dei corsi, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono definiti dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali appartenenti alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Fra le materie fondamentali di insegnamento dei corsi di cui al comma 2 devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e dermatologia;
- d) nozioni di tricologia;
- e) nozioni di psicologia;
- f) legislazione di settore nazionale e comunitario.

4. Le regioni, nello stabilire le modalità dell'esame teorico-pratico, di cui al comma 2, ne prevedono le relative sessioni dinnanzi a commissioni la cui composizione è definita previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni della categoria a struttura nazionale.

5. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente articolo presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

Art. 3.

1. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di acconciatura e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti comunali si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in

luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

3. L'attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, purché il soggetto che presta i servizi richiesti dal committente sia titolare, socio, dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.

4. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente si uniformi ai requisiti previsti dalla presente legge e del regolamento comunale.

5. L'esercizio dell'attività presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente, individuate dai regolamenti comunali; le relative prestazioni e i trattamenti debbono essere effettuati dal titolare dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore a favore di persone impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per anziani, ospedali.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio».

Art. 4.

1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parucche ed affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualificazione di parrucchiere, anche se limitatamente alla tipologia per uomo o per donna, assumono di diritto la qualificazione di acconciatore. Detta qualificazione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione comunale, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività di acconciatura.

2. I comuni debbono rettificare la denominazione delle autorizzazioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, già rilasciate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere anche se limitatamente alle tipologie uomo o donna.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualificazione di barbiere, che intendono conseguire la qualificazione di acconciatore, sono tenuti in alternativa:

a) a presentare alla competente commissione provinciale per l'artigianato, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualificazione di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e della documentazione individuati dalle commissioni regionali dell'artigianato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) a frequentare un corso di qualificazione professionale di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all'articolo 2, i soggetti che dimostrino di aver esercitato per tre anni l'attività lavorativa qualificata presso un'impresa di barbiere, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio partecipante al lavoro, sono tenuti a

frequentare i corsi di formazione teorica di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera e), numero 3), della legge 14 febbraio 1963, n. 161.

Art. 6.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti professionali di cui alla presente legge, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Art. 7.

1. Gli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1073

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CIMMINO

Art. 1.

1. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, assumono la denominazione di attività di acconciatura, che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio complementare o inerente. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Art. 2.

1. All'articolo 2, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) della qualificazione del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza dei soci nel caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonchè, per le altre imprese, dal direttore di

azienda e dai soci che esercitano professionalmente l'attività nell'azienda».

2. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da due anni di inserimento presso un'impresa di acconciatura. Al termine del corso di qualificazione viene rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

b) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi regionali di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura;

c) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera *b*).

3. I programmi dei corsi e le modalità di svolgimento degli esami di cui al presente articolo sono definiti dalle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali appartenenti alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Detti programmi dovranno essere definiti nell'ambito dei contenuti tecnico-culturali stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica

istruzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Fra le materie fondamentali di insegnamento devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e dermatologia;
- d) nozioni di tricologia;
- e) nozioni di psicologia.

6. Le regioni possono istituire ed autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente articolo anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

Art. 3.

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatura, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, inerenti ai trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 4.

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di parrucchiere per uomo o di parrucchiere per donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore. Detta qualifica costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività di acconciatura.

2. Gli intestatari delle autorizzazioni comunali di cui alla citata legge n. 161 del 1963, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna, hanno titolo a conseguire dal comune la rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualifica di barbiere e che intendano conseguire la qualificazione professionale di acconciatore sono tenuti, in alternativa:

a) a presentare alla competente Commissione provinciale per l'artigianato, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualifica di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e della documentazione individuati dai competenti assessorati regionali alle attività produttive;

b) a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale della durata di 300 ore, i cui programmi dovranno essere definiti a norma dell'articolo 2.

4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all'articolo 2, i soggetti che dimostrino di aver maturato una esperienza lavorativa presso imprese di barbiere non inferiore a tre anni, sono tenuti a frequentare il corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 3.

Art. 5.

1. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

2. L'attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede designata dal

committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, purchè il soggetto che presta i servizi richiesti dal committente sia titolare o socio partecipante al lavoro di un'impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.

3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio.

Art. 6.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti di cui alla presente legge, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISEGNO DI LEGGE N. 2537

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAPONI ED ALTRI

Art. 1.

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatura», che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei capelli e della barba, ivi compresi i trattamenti tricologici estetici complementari, nonché ogni altro servizio inerente o complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«c) della qualificazione del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza dei soci nel caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, nonché, per le altre imprese, dal direttore di azienda e dai soci che esercitano l'attività professionale nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il

superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa tra loro:

1) dallo svolgimento di un corso regionale di qualifica della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito a un corso di specializzazione della durata di due anni oppure da due anni di inserimento presso una impresa di acconciatura. Al termine del corso biennale di qualifica e dell'esame per l'accertamento dell'idoneità, viene rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi regionali di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura. I suddetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante il secondo semestre di attività lavorativa qualificata;

3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui al numero 2. I suddetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante il terzo anno di attività lavorativa qualificata».

2. I programmi dei corsi e le modalità di svolgimento degli esami di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono definiti dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali appartenenti alle organizzazioni di categorie

maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I programmi di cui al comma 2 sono definiti nell'ambito dei contenuti tecnico-culturali stabiliti con decreto dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e delle organizzazioni della categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Fra le materie fondamentali di insegnamento devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e dermatologia;
- d) nozioni di tricologia;
- e) nozioni di psicologia;
- f) nozioni di informatica;
- g) una lingua straniera;
- h) nozioni di *marketing*;
- i) legislazione di settore nazionale e comunitaria;
- l) cultura generale ed etica professionale.

5. Le regioni organizzano l'esame teorico pratico prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) un componente designato dalla Regione,
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) tre esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;

f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o suo delegato;

g) due docenti delle materie fondamentali di cui al presente articolo.

6. Le regioni possono istituire ed autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente articolo anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

Art. 3.

1. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, già sostituito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di acconciatura e dettano disposizione ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge».

2. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti comunali si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

3. L'attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, purchè il soggetto che presta i servizi richiesti dal committente sia titolare, socio, dipendente o collaboratore familiare di una im-

presa di acconciatura ai sensi della presente legge.

4. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente si unifichi ai requisiti previsti della presente legge e del regolamento comunale.

5. L'esercizio dell'attività presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente, da individuarsi attraverso i regolamenti comunali; le relative prestazioni e i trattamenti, debbono essere effettuati dal titolare dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore a favore di persone impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per anziani, ospedali.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio.

Art. 4.

1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, inerenti ai trattamenti di cui all'articolo 1 della presente legge e parrucche ed affini, non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualificazione di parrucchiere, anche

se limitatamente alla tipologia per uomo o per donna, assumono di diritto la qualificazione di acconciatore. Detta qualificazione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione comunale, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni.

2. I comuni debbono rettificare le denominazioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, già rilasciate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere anche se limitatamente alle tipologie uomo o donna.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualificazione di barbiere, che intendono conseguire la qualificazione di acconciatore, sono tenuti in alternativa:

a) a presentare alla competente commissione provinciale per l'artigianato, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualificazione di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e della documentazione individuati dalle commissioni regionali dell'artigianato di cui all'articolo 11 della citata legge n. 443 del 1985;

b) a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale della durata di 300 ore, i cui programmi dovranno essere definiti ai sensi dell'articolo 2.

4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all'articolo 2, i soggetti che dimostrino di aver esercitato per tre anni l'attività lavorativa qualificata presso una impresa di barbiere, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio partecipante al lavoro, sono tenuti a frequentare i corsi regionali di formazione teorica di cui all'articolo 2. I suddetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante il terzo anno di attività lavorativa qualificata.

Art. 6.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti professionali di cui alla presente legge, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza l'autorizzazione co-

munale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Art. 7.

1. Gli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono abrogati.

